

REGOLAMENTO

COMUNALE DI

PROTEZIONE CIVILE

Il presente Regolamento composto da **20** articoli è stato approvato con atto deliberativo di C.C. n.24 del 21.06.2001, è stato pubblicato all'Albo Pretorio il 25.06.2001 per 15 gg. consecutivi, ed esecutivo il 20.09.2001.

ART.1.

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO

È istituito il Servizio Comunale di Protezione Civile, con il compito di dare attuazione alle leggi nazionali e regionali in materia di Protezione Civile e al presente Regolamento, nonché di svolgere e favorire iniziative che perseguano finalità di prevenzione, previsione, gestione dell'emergenza e ricostruzione.

Il Servizio Comunale di Protezione Civile ha sede nel territorio comunale presso la casa municipale o una sua delegazione, ed è presieduto dal Sindaco.

Il Servizio Comunale di Protezione Civile è composto da tutte le strutture operative, gli organi, le funzioni di supporto e da tutto il personale operativo dell'Ente e del Volontariato che vengono mobilitati secondo le programmazioni e le pianificazioni comunali per le attività di prevenzione, previsione e gestione delle emergenze.

Art. 2

COMPITI DEL SERVIZIO

Il Servizio di Protezione Civile del Comune ha tra le sue funzioni:

- favorire la formazione e l'aggiornamento costante, l'applicazione della pianificazione nazionale, provinciale e comunale in materia di Protezione Civile;
- coadiuvare il Sindaco, nella sua veste di autorità comunale di Protezione Civile, nelle diverse attività legate alla prevenzione, previsione e gestione dell'emergenza.

Art. 3

ORGANI COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE

Sono organi del Servizio Comunale di Protezione Civile:

- Il Sindaco;
- Il Comitato Comunale di Protezione Civile;
- L'Unità Operativa di Protezione Civile;
- I responsabili delle funzioni di supporto;
- L'Unità di Crisi Locale;
- Il Gruppo Comunale di Protezione Civile.

Art. 4

IL SINDACO

Il Sindaco è l'Autorità ordinaria a livello Comunale della Protezione Civile ed è il responsabile di tutte le attività ed operazioni ad essa connesse. Ruolo e competenze del Sindaco sono disciplinate dalle leggi dello Stato.

LA PROTEZIONE CIVILE NELLE REALTÀ LOCALI

Art. 5

IL COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Il Sindaco per la promozione delle attività connesse alla pianifi-

cazione e alla gestione, nonché alle materie di cui al presente Regolamento, si avvale di un Comitato Comunale di Protezione Civile, organo consultivo che ha il compito di formulare proposte di iniziative, di attività di studio, di consulenza sui diversi aspetti della gestione del territorio e della pubblica incolumità, con particolare riferimento alle attività di prevenzione e previsione.

Del Comitato fanno parte, oltre il Sindaco:

- Il responsabile dell'Unità Operativa di Protezione Civile;
Il responsabile dell'U.T.C.;
- Il Comandante della Polizia Municipale;
- I responsabili delle funzioni di supporto;
- Il responsabile del gruppo comunale di protezione civile;
- Altri soggetti che il Sindaco riterrà di invitare di volta in volta o stabilmente alle sedute.

Art. 6

L'UNITÀ OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE

L'Unità Operativa di Protezione Civile ha sede presso la casa comunale. Ne fanno parte dipendenti comunali inquadrati di norma nel ruolo tecnico e amministrativo della Pianta Organica Comunale, i volontari nonché militari, obiettori di coscienza assegnati a diverso titolo o messi a disposizione del Comune.

L'Unità Operativa di Protezione Civile cura:

- La gestione e la manutenzione della sede e delle attrezzature del centro ed in generale del Servizio Comunale;
- L'adempimento di tutti gli aspetti amministrativi del Servizio;
- La predisposizione e l'aggiornamento della pianificazione;
- L'organizzazione di tutte le attività ordinarie di prevenzione e previsione di protezione civile;
- L'organizzazione delle attività in emergenza ed in particolare del Centro Operativo Comunale;
- l'organizzazione delle iniziative di formazione, addestramento

e aggiornamento del personale, nonché la sua gestione comprese le turnazioni di reperibilità;

- La partecipazione del Comune alle attività della pianificazione nazionale e provinciale, nonché alla programmazione regionale;
- Ogni altra attività ad essa demandata dal Sindaco nell'ambito del settore.

Art. 7

I RESPONSABILI DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO

I Responsabili delle funzioni di supporto vengono nominati con apposito decreto dal Sindaco.

Curano, avvalendosi anche dell'Unità Operativa di Protezione Civile, l'aggiornamento e l'attuazione della parte di piano di propria competenza.

In situazione di emergenza sono componenti del Centro Operativo Comunale.

Art. 8

L'UNITÀ DI CRISI LOCALE

Le Unità di Crisi Locale sono delle micro Unità Operative poste in frazioni o quartieri del Comune individuati sulla base della pianificazione comunale. Sono composte da cittadini adeguatamente formati e individuati dal Sindaco con proprio Decreto. Il Responsabile dell'U.C.L. assume il coordinamento dell'Unità e delle persone che ad essa fanno riferimento, favorendo l'informazione della cittadinanza della frazione in materia di Protezione Civile.

L'Unità di Crisi utilizza in via generale, per la sua attività, la

sede dell'Associazione più rappresentativa della frazione o altra struttura pubblica o privata, e può disporre per le sue attività di materiali ed attrezzature fornite dal Comune.

Art. 9

IL GRUPPO COMUNALE OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE

Il Gruppo Comunale Operativo di Protezione Civile è il principale organismo operativo del Comune sul territorio. Esso è costituito da personale del Volontariato ed agisce sotto la Direzione del Sindaco e degli altri organi del servizio comunale di protezione civile. Tale gruppo è di norma costituito, mediante nomina da parte del Sindaco, dalle seguenti figure ed organi ; i volontari singoli o associati ed organizzati, che abbiano frequentato con successo gli appositi corsi di formazione ed il dovuto tirocinio di cui all'art. 19 del presente Regolamento, e facenti riferimento al Centro Polifunzionale; le Unità di Crisi Locale; i Vigili del Fuoco Volontari ove costituiti in accordo con il Corpo Nazionale.

Il Sindaco, sentito il parere del Responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile, con apposito Decreto può integrare il Gruppo Comunale Operativo con le associazioni e organizzazioni di volontariato che ne facciano richiesta e cittadini volontari in possesso di particolari requisiti o meriti professionali.

A tutti i componenti del Gruppo vengono fornite adeguate attrezzature ed uniformi. I membri del Gruppo possono utilizzare i mezzi di proprietà comunale in situazioni di emergenza.

Ai volontari componenti del Gruppo Comunale di Protezione Civile, si applica la normativa nazionale, regionale, provinciale e comunale in materia di gestione giuridica, finanziaria ed assicurativa del Volontariato.

Art. 10

LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

È favorita la partecipazione alle attività della Protezione Civile delle associazioni di Volontariato riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali ed il loro inserimento nel Servizio Comunale di Protezione Civile.

Il Comune valorizza il Volontariato e ne incentiva secondo le possibilità le attività di formazione e intervento.

Art. 11

RISORSE E MEZZI

Il Servizio Comunale di Protezione Civile utilizza mezzi, materiali, risorse ed equipaggiamenti del Comune o comunque disponibili previo accordo presso aziende territoriali, Enti Locali, USL, gruppi di volontariato, oppure messi a disposizione dai privati, restando a carico del Comune, se necessario o richiesto, l'onere per i premi assicurativi, per i carburanti e le riparazioni conseguenti all'attività svolta.

Art. 12

GESTIONE ECONOMICA E CONTABILE DEL SERVIZIO

Il Servizio comunale per la propria attività, per le spese per la pubblica incolumità, per le urgenze di ogni genere attinge ad appositi capitoli di bilancio individuati ogni anno in sede di approvazione del Bilancio di Previsione annuale.

Le spese relative al Servizio saranno, ove possibile, regolate mediante la forma della gestione diretta in economia dei lavori, delle provviste e delle forniture, ai sensi del relativo Regolamento comunale e di quello per la disciplina dei contratti del Comune, nonché della normativa specifica di settore. In particolare il Servizio Comunale provvedere alle seguenti spese:

- la gestione e la manutenzione ordinaria del Centro Polifunzionale, sede dell'Unità Operativa, ed il suo perfetto ed efficiente funzionamento, nonché il suo potenziamento in attrezzature e strumenti;
- Le spese assicurative, di equipaggiamento e di vestiario, per il personale dipendente e volontario dell'unità operativa in situazioni di emergenza;
- Le spese relative a forniture dei beni e dei servizi necessari all'efficiente funzionamento di tutte le attività di gestione dell'emergenza;
- Le spese di funzionamento dell'Unità Operativa in situazioni di emergenza compresi lo straordinario e le missioni al personale per tutte le attività di Protezione Civile previste dal presente Regolamento, nonché le spese economiche ed i rimborsi;
- Il finanziamento dei progetti aperti di Protezione Civile, che potranno ricomprendere anche interventi di cui ai punti precedenti;
- Spese per convenzioni, studi, consulenze, piani, progetti e collaborazioni inerenti la materia;
- il Fondo Incentivante per la Protezione Civile.

Art. 13

CONVENZIONI

Per tutte le attività inerenti la prevenzione, la previsione e la gestione delle emergenze, e comunque ricomprese nella pianificazione comunale o nel presente Regolamento, il Comune stipula convenzioni e

accordi con Enti Pubblici e Privati, Società ed imprese, Fondazioni ed Istituti, Università e Scuole per l'erogazione di servizi, forniture, trasmissioni dati e informazioni, consulenze e studi e quant'altro necessario e funzionale all'effettiva conduzione di un Servizio Comunale aggiornato, tempestivo, efficiente e completo. Il Comune può altresì affidare incarichi professionali per studi, consulenze e progettazioni inerenti il settore.

Art. 14

PROGETTO APERTO PER GLI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE

Per tutte le finalità di cui al presente Regolamento, la Giunta approva, all'inizio di ogni anno, una perizia di spesa e di intervento denominata "Progetto aperto per gli interventi di Protezione Civile", consistente nell'impegno di una somma di massima per tutte le spese inerenti il settore, da effettuarsi e liquidarsi, in economia, di norma senza ulteriori atti deliberativi, a seguito di semplici ordinativi di spesa per interventi, noli, opere, provviste, acquisti, manutenzioni, forniture di materiali di magazzino, di beni e servizi di ogni tipo per esigenze di gestione dell'Unità Operativa in situazioni di emergenza.

Per gli interventi di cui trattasi, alla delibera di approvazione del progetto viene allegato un elenco di fornitori abituali dell'Amministrazione, cui rivolgersi di norma per gli interventi stessi.

Per l'attuazione di ogni altra forma di spesa al di fuori del progetto di cui al presente articolo, il Comune si uniformerà alle procedure di cui ai regolamenti in vigore per la gestione dei lavori in economia, per la disciplina dei contratti, di contabilità, nonché alla normativa nazionale e regionale vigente in materia, con particolare riferimento ai poteri di deroga previsti in caso di emergenza dall'Ordinamento.

Art. 15

FONDO INCENTIVANTE

Ai fini della efficiente organizzazione del servizio, una quota non inferiore al 5% del Fondo per Programmi e Progetti per il personale comunale, è riservato a "progetti - risultato" per il personale del Comune impegnato nelle attività di cui al presente Regolamento e alla Pianificazione Comunale.

Art. 16

CENTRO POLIFUNZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Il centro Polifunzionale di Protezione Civile è il principale luogo di attività del Servizio di Protezione Civile, di formazione del personale e sede di attività di carattere previsionale e di controllo del territorio. Presso il centro possono operare le associazioni con sede nel territorio del comune, con le quali si stipulano apposite convenzioni per l'utilizzo funzionale del personale volontario in occasione di attività di formazione e aggiornamento, di esercitazione e di eventuale intervento in emergenza.

È inoltre la sede della Sala Operativa, ove si articolano le attività di monitoraggio del territorio ai fini della riduzione degli scenari di rischio, e ove opera il Centro Operativo Comunale nella direzione e controllo delle attività di emergenza.

Per l'attività del centro possono essere stipulate convenzioni per l'ampliamento ed il miglior funzionamento delle apparecchiature e per la formazione e l'aggiornamento del personale, nonché per il pieno utilizzo della Sala Operativa Situazioni, per attività di

consulenza e di trasmissione dati, per l'abbonamento a servizi e quant'altro utile ai fini della gestione delle attività del Centro.

Art. 17

CENTRO OPERATIVO COMUNALE

II Centro Operativo Comunale è un organismo straordinario costituito con apposito decreto sindacale, che può essere convocato in situazione di emergenza dal Sindaco presso il Centro Polifunzionale di Protezione Civile, per la gestione, direzione e coordinamento delle attività di emergenza.

Fanno parte del C.O.C., che è diretto dal Sindaco o da un suo delegato:

- I componenti dell'Unità Operativa di P.C.;
- I responsabili delle funzioni di supporto;
- Altri soggetti, volontari o rappresentanti di enti pubblici o privati designati dal Sindaco.

Fanno parte del C.O.C, una Segreteria di Emergenza ed un Centro di raccolta dati, i cui compiti sono specificati nel piano comunale.

Art. 18

ALTRE INIZIATIVE DI PROTEZIONE CIVILE

II Comune partecipa su richiesta esterna o su proposta della Giunta Municipale o del Consiglio Comunale, ad attività ed iniziative che abbiano per oggetto l'aiuto alle altre popolazioni in occasione di calamità e disastri, favorendo l'invio di materiali e mezzi, contributi economici, promuovendo e raccogliendo sottoscrizioni, comandando in missione proprio personale tecnico e amministrativo o i volontari del gruppo comunale. Per tutte le attività di cui al presente articolo è autorizzato l'uso del servizio di economato, previa copertura finanziaria nella apposita

sezione di Bilancio o all'interno del Progetto Aperto di Interventi per la Protezione Civile, di cui all'art. 14 del presente Regolamento.

Il Sindaco è autorizzato a provvedere altresì, con propria determinazione, all'apertura di Conti Correnti postali o bancari sui quali far confluire contributi economici di soggetti pubblici e privati in occasione di eventi calamitosi, e che potranno essere inviati direttamente ai soggetti interessati a titolo di solidarietà o contribuire a finanziare le missioni, gli interventi e le iniziative di solidarietà che Enti Pubblici e Privati o personale volontario del Comune volessero intraprendere nell'ambito dell'iniziativa umanitaria stessa, previa rendicontazione al Sindaco delle spese sostenute attraverso l'esibizione delle necessarie ricevute di spesa.

Art. 19

PRESTAZIONI VOLONTARIE

Le prestazioni volontarie di cittadini singoli e associati o di gruppi Organizzati avvengono a titolo gratuito, restando a carico del Comune solo gli eventuali oneri assicurativi relativi alla copertura dei rischi connessi agli interventi previsti dal presente Regolamento.

In caso di effettivo utilizzo dei volontari in interventi di Protezione Civile, il Sindaco ne richiede il distacco dal luogo di lavoro e provvede poi con propria certificazione a giustificare l'assenza per il tempo strettamente necessario.

Il Sindaco applica, ove occorra e secondo le sue competenze, i benefici di legge previsti a favore del volontariato.

I cittadini che intendono offrire volontariamente la loro opera nel Servizio di Protezione Civile o per iniziative comunque ricomprese nel presente Regolamento, presentano domanda al Sindaco il quale, accertandone l'idoneità, li iscrive in un apposito ruolo denominato "Registro dei Volontari di Protezione Civile", da istituirsi con deliberazione della Giunta Municipale. Tale iscrizione

comporta il riconoscimento automatico per il volontario di "Esercizio di un Servizio di Pubblica Necessità", ai sensi dell'art. 359 del Codice Penale.

Dal registro risultano, oltre ai consueti dati anagrafici, la disponibilità all'impiego, la specializzazione eventualmente posseduta, l'attività normalmente espletata e il luogo abituale di residenza, nonché il tipo di reperibilità.

II Comune provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale registrato per avviarlo ad un successivo utilizzo nei diversi settori del Servizio. Provvede inoltre, in occasione delle emergenze di ogni genere, ove necessario, alla fornitura dell'attrezzatura individuale, alla copertura assicurativa, al sostentamento e al ristoro dei volontari.

Art. 20

NORME FINALI

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle pianificazioni comunale, provinciale e nazionale nonché alla legislazione vigente in materia a carattere nazionale e regionale.